



Istituto Autonomo Case Popolari
Comprensorio di Acireale

Riconosciuto Ente Morale con R.D. 19-07-1924, N.1245



Regione
Siciliana

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER
FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO Nr. 36/2023

Adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione Nr. 21 del 29 maggio 2026

INDICE

PREMESSA	pag.	2
1. Ambito soggettivo di applicazione dell'incentivo	pag.	2
1.1. Figure dirigenziali	pag.	2
1.2. Personale proprio dell'ente	pag.	3
2. Ambito oggettivo di applicazione dell'incentivo	pag.	4
2.1. Attività tecniche incentivabili	pag.	4
2.2. Affidamenti diretti	pag.	4
2.3. Incentivi tecnici anche per concessioni, accordi quadro e p.p.p.	pag.	4
2.4. Servizi e forniture di particolare importanza	pag.	5
CAPO I PRINCIPI GENERALI	pag.	6
ART. 1 Oggetto e finalità	pag.	6
ART. 2 Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche	pag.	6
ART. 3 Destinatari	pag.	6
ART. 4 Gruppo di lavoro	pag.	7
ART. 5 Limite soggettivo dell'incentivo	pag.	7
ART. 6 Esclusione della disciplina dell'incentivo	pag.	7
ART. 7 Quota del 20 per cento	pag.	8
CAPO II INCENTIVO PER LAVORI		
ART. 8 Graduazione della misura incentivante	pag.	8
ART. 9 Disciplina degli accordi quadro e degli appalti suddivisi in lotti	pag.	8
ART. 10 Gruppo di lavoro	pag.	8
ART. 11 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	pag.	6
CAPO III INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE	pag.	9
ART. 12 Graduazione della misura	pag.	9
ART. 13 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	pag.	9
CAPO IV INCENTIVI PER CONTRATTI DIVERSI DALL'APPALTO PUBBLICO	pag.	10
ART. 14 Contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi e contratti di "Partenariato Pubblico e Privato (PPP)"	pag.	10
CAPO V INCENTIVI PER LA CENTRALE DI COMMITTENZA UNICA (CUC)	pag.	10
ART. 15 Incentivi per il personale della CUC per l'attività svolta a favore degli altri Enti	pag.	10
CAPO VI NORME COMUNI	pag.	11
ART. 16 Principi in materia di valutazione	pag.	11
ART. 17 Assegnazioni coincidenti di più attività	pag.	11
ART. 18 Attività del personale dirigenziale	pag.	11
ART. 19 Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione	pag.	12
ART. 20 Liquidazione dell'incentivo	pag.	12
Art. 21 Controlli	pag.	12
CAPO VII NORME COMUNI	pag.	12
Art. 22 Entrata in vigore	pag.	13

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

(Art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - come modificato dal D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (correttivo appalti) e del D.L. 21/maggio/2025, N. 73, convertito con modificazione dalla Legge 18/luglio/2025, N. 105.

Aggiornamento al precedente Regolamento adottato con delibera Commissariale Nr. 03 del 3/01/2025

PREMESSA

Il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (di seguito anche “decreto correttivo”), ha apportato correzioni e integrazioni al Codice degli appalti approvato con D.lgs. n. 36/2023, ritenute necessarie od opportune a seguito della prima applicazione del nuovo Codice. Per quanto riguarda gli incentivi alle funzioni tecniche (cfr. art. 45, Codice) le modifiche apportate dal decreto correttivo concernono, in particolare:

- a) l’ambito dei soggetti ai quali possono essere riconosciuti gli incentivi;
- b) l’ambito oggettivo di applicazione dell’incentivo: le attività tecniche incentivabili, con integrazioni all’allegato I.10; la definizione delle procedure che rientrano nell’ambito di applicazione dell’incentivo, attraverso le integrazioni all’art. 32 dell’allegato II.14, afferente all’individuazione delle forniture e dei servizi considerati di particolare importanza.

Rimane invece invariata la disciplina innovativa relativa alle procedure per la liquidazione degli incentivi che avviene direttamente al personale dipendente senza la necessità di confluire in alcun fondo. Infine, gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 che sono poste a carico degli stanziamenti previsti per «le singole procedure» di affidamento di lavori, servizi e forniture, negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, includendo quindi anche gli affidamenti diretti. Rimane altresì invariata la misura complessiva dell’incentivo che è costituita da una somma non superiore al 2%, che deve essere modulata dall’Ente sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell’aggiudicazione, comprensivo anche degli oneri previdenziali, assistenziali dell’Amministrazione, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell’Amministrazione.

1. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELL’INCENTIVO

L’art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, come anticipato in premessa, disciplina gli incentivi per “funzioni tecniche”, rinviando all’allegato I.10 per l’elenco tassativo delle “attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure”. La finalità della norma resta quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione ed il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni¹, e tale finalità si ritiene debba orientare anche l’interpretazione delle novità apportate dal decreto correttivo rispetto all’ambito soggettivo di applicazione degli incentivi.

1.1. Figure dirigenziali

Come già accennato in premessa, la prima e più significativa novità del decreto correttivo è quella di aver sostituito, all’art. 45 del Codice, la parola “*dipendenti*” con la parola “*personale*” (ed anche “*propri dipendenti*” con “*proprio personale*”) e cancellato l’ultimo periodo del sesto comma, che così recitava: «Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale».

La ratio legis e il conseguente effetto giuridico di tali modifiche è quello di comprendere nell’ambito dei destinatari degli incentivi anche le figure dirigenziali - che sono certamente “*personale proprio*” dell’Ente - vista l’abrogazione della disposizione che ne disponeva esplicitamente l’esclusione da detto ambito.

In questo contesto, tuttavia, va considerato l’art. 24, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001, che recita: «Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza».

L’onnicomprendività del trattamento economico dei dirigenti è inoltre affermata e disciplinata anche dall’art. 43 del CCNL 16 luglio 2024, per il quale alle figure dirigenziali possono essere erogati direttamente, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di compensi previsti da specifiche disposizioni di legge».

L’abrogazione del divieto di corrispondere gli incentivi ai dirigenti operata dal decreto correttivo non è in effetti una deroga esplicita al principio di onnicomprensività, *deroga* che, invece, il legislatore ha disposto con l’art. 8, comma 5, del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, che prevede la possibilità di erogare gli incentivi anche al personale con qualifica *dirigenziale* per i progetti correlati al PNRR, per gli anni dal 2023 al 2026.

Al riguardo il Ministero dei Trasporti (risposta quesito del 19 giugno 2023 n.2059) aveva così precisato: “Si ribadisce che la disposizione di cui all’art. 8, comma 5, D.L. 13/2023, convertito con la L. 41/2023, è disposizione speciale, la cui deroga rispetto alle regole ordinarie (D.lgs. n. 36/2023) è valida solo per gli appalti PNRR-PNC. Pertanto, dalla lettura

coordinata delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 5, D.L. 13/2023 e all'art. 225, comma 8, D.lgs. 36/2023 risulta che l'art. 8 del D.L. n. 13/2023 consente di erogare anche ai dirigenti gli incentivi per funzioni tecniche per i progetti PNRR-PNC e limitatamente al periodo 2023-2026, purché i criteri di riparto siano oggetto di accordo in sede di contrattazione decentrata e poi trasfusi in un regolamento come previsto dall'art. 113 del D.lgs. 50/2016".

Tuttavia, si osserva che la citata deroga era riferita ad un divieto esplicito previsto dal succitato ultimo periodo del sesto comma dell'art. 45, ora, appunto, abrogato dal correttivo e che appare come la più sostanziale modifica alla previgente disciplina. Pertanto, viene introdotta una deroga implicita e speciale al predetto principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti che consente di estendere agli stessi la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte. Occorre infine considerare che l'incentivo, alla luce del comma 4 dell'art. 45 de quo, è erogato previo accertamento ed attestazione delle specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario da parte del «responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP», per cui, per evitare conflitto di interessi, la sua eventuale erogazione a figura dirigenziale interessata dalle attività incentivate presuppone che l'attestazione sia rilasciata da un diverso dirigente, appositamente individuato dall'Ente, individuazione che, nelle amministrazioni di minori dimensioni della struttura amministrativa, potrebbe comportare talune difficoltà organizzative.

Il comma 1 dell'art. 2 del D.L. 21 maggio 2025, N. 73 (noto come Decreto Infrastrutture 2025, convertito con modificazioni dalla Legge N. 105/2025) modifica l'art. 45, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, introducendo una deroga espressa al principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti, che recita:

«All'articolo 45, comma 4, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, N. 165, e il numero dei beneficiari».

1.2. Personale proprio dell'Ente

La sostituzione del termine "dipendenti" con "personale" non si ritiene possa condurre a comprendere nell'ambito dei possibili destinatari dell'incentivo lavoratori autonomi o, comunque, altre figure che non abbiano un rapporto di lavoro dipendente con l'Ente. Giova al riguardo rammentare che le attività elencate nell'allegato I.10 che non sono svolte da personale dell'Ente perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima (oppure perché prive dell'attestazione del dirigente) non possono essere ripartite e la loro quota va ad incrementare la quota del 20%, da destinare ad acquistare beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione o ad altre spese elencate nei commi 6 e 7 dell'art. 45. Il quarto comma, ultimo periodo di detto articolo, nel riprendere il testo previgente, dispone quanto segue: «Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima». Ciò, dunque, nonché la ratio della norma cui è fatto riferimento nel precedente par. 1, conforta l'interpretazione per la quale i destinatari degli incentivi non possono che essere unità di personale che hanno un rapporto di lavoro dipendente con l'Amministrazione.

2. AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELL'INCENTIVO

2.1. Attività tecniche incentivabili

Il decreto correttivo ha integrato l'allegato I.10, considerando fra le attività tecniche incentivabili anche il **«coordinamento dei flussi informativi»**, e quindi comprendendo fra i soggetti destinatari il personale che svolge detti compiti. Le attività che possono essere remunerate a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 209/2024.

2.2. Affidamenti diretti

Nell'individuazione delle attività che costituiscono il presupposto per la corresponsione dell'incentivo, occorre considerare che per gli affidamenti diretti, in particolare, alcune non risultano effettuabili in ragione della natura intrinseca di detta procedura. Ciò si ritiene non possa inficiare l'applicazione dell'incentivo all'intera procedura di affidamento diretto, applicabile nella misura prevista dalle disposizioni regolamentari per le attività effettivamente rese (cfr. principio del risultato, art. 1, Codice), secondo i criteri di ripartizione previsti per la generalità delle procedure; in questo caso l'Amministrazione può comunque valutare di riparametrare le quote di incentivo assegnate alle attività tecniche restanti, previste e da effettuare anche per gli affidamenti diretti, in modo da ripartire l'intera misura dell'incentivazione anche per dette procedure. In tal senso vedasi ANAC (parere funzione consultiva del 25 ottobre 2023 n. 54), per la quale: "... sulla base del tenore letterale della norma e della ratio della stessa, come esplicitata nella citata Relazione illustrativa, si ritiene possibile riconoscere il compenso incentivante al personale dell'ente, anche nel caso di affidamento diretto del contratto d'appalto, sottolineando che ai sensi dell'art. 45, c. 2, D.lgs. 36/2023, primo periodo, l'incentivo è strettamente correlato alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti, come specificate nell'allegato I.10 ...".

2.3. Incentivi tecnici anche per concessioni, accordi quadro e PPP

Con il parere del 17 aprile 2024, n. 2445, il MIT ha confermato l'applicazione degli incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45 d.lgs. 36/2023 anche per le concessioni. Il dubbio è stato posto da una Stazione appaltante, tenuto conto della Deliberazione n. 187/2023 della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia, che ha sancito che il valore della concessione deve essere presente e stimato, secondo le modalità previste dall'art. 179 del D.lgs. n. 36/2023, al momento dell'invio del bando di gara o, laddove siano previste altre procedure di affidamento, al momento in cui l'ente avvia la procedura di aggiudicazione. Da qui il dubbio se fosse corretto calcolare l'incentivo sul valore della concessione e quindi sul fatturato stimato del concessionario per tutta la durata del contratto (al netto dell'IVA) e, quindi, in presenza della sola previsione di entrata e non di un apposito stanziamento, includendo l'incentivo nel canone di concessione e liquidato come per un normale affidamento di servizi/forniture/lavori di durata. Nel rispondere, il MIT ha rilevato la differenza tra l'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 rispetto al previgente art. 113 del D.lgs. 50/2016, con l'introduzione degli "enti concedenti" accanto alle "stazioni appaltanti". In questo modo si rende esplicito il concetto di ente concedente come soggetto che affida contratti di concessione ed emerge con chiarezza la volontà del legislatore 9 sull'applicabilità dell'art. 45 ai contratti di concessione. Un orientamento confermato appunto dalla Corte dei Conti che ha richiamato l'articolo 179 del D.lgs. n. 36/2023 il quale, ai commi 1 e 2, stabilisce che **"1. Il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. 2. Il valore è stimato al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l'ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione."**

Conclude quindi il MIT che il valore della concessione deve essere presente e stimato al momento dell'invio del bando di gara o, laddove siano previste altre procedure di affidamento, al momento in cui l'Ente avvia la procedura di aggiudicazione. In caso di accordo quadro, per il calcolo dell'incentivo delle funzioni tecniche, si procede sulla base dell'importo di ogni singolo contratto applicativo senza prendere a riferimento l'importo massimo dell'accordo ma solo l'importo dei lavori, servizi e forniture effettivamente ordinati, con la conseguenza che, i relativi incentivi dovranno essere individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto applicativo. Inoltre, in merito alle attività tecniche incentivabili esse sono solo quelle in modo tassativo, senza possibile estensione al di fuori delle stesse, indicate nell'allegato I.10 del nuovo codice dei contratti. (così la deliberazione n. 297 della Corte dei Conti, sezione regionale del Veneto, del 6 ottobre 2024). Infine, la Corte dei Conti per la Lombardia, con la deliberazione n. 187/2023/PAR, ha dichiarato applicabile al partenariato pubblico-privato la disciplina in materia di "Incentivi alle funzioni tecniche", contenuta nell'articolo 45 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36). Secondo la Corte dei Conti lombarda il partenariato pubblico-privato, definito secondo i criteri previsti dal comma 1 dell'art. 174 del D.lgs. 36/2023 e realizzato tra un ente concedente, come definito dal comma 2, con i requisiti previsti dal comma 5 dello stesso art. 174, è un'operazione economica nella quale può essere prevista l'applicazione degli incentivi per le funzioni tecniche, sempre che le attività svolte siano quelle previste dall'All. I.10 al D.lgs. 36/2023 e gli incentivi siano **"a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli Enti concedenti"**, come prescritto dal comma 1 dell'art. 45.

2.4. Servizi e forniture di particolare importanza

Il D.lgs. n. 209/2024 ha, inoltre, modificato l'art. 32, commi 2 e 3, dell'allegato II.14, che adesso considerano, rispettivamente:

- **"Servizi di particolare importanza"**: «gli interventi di importo superiore a 500.000 euro e indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi...»; inoltre «possono essere considerati di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, anche i seguenti servizi: ...» quelli di cui alle lett. a)- f), rimaste invariate;
- **"Forniture di particolare importanza"**: «le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro, nonché quelle che presentino le medesime caratteristiche di cui al comma 2".

Al riguardo si rammenta che "La possibilità di incentivare le funzioni tecniche relative a servizi e forniture è prevista dall'art. 45, comma 2, del Codice, nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione (DEC). I casi nei quali va nominato il DEC sono citati nell'art. 114, comma 8, del D. Lgs. 36/2023, che rinvia all'«allegato II.14 al Codice, che individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP» ... La nomina di un direttore dell'esecuzione quale figura diversa dal RUP dovrà intervenire nei casi di servizi e forniture di particolare importanza, come descritti nell'allegato II.14 del Codice. Pertanto, ai fini della incentivabilità delle funzioni tecniche per gli appalti di servizi e forniture, occorre tale ulteriore presupposto, non essendo sufficiente il solo fatto di nominare un DEC..." (parere MIT 21 giugno 2024, n. 2721).

Nel Presente documento, si è ritenuto necessario ai fini dell'adozione dei criteri per l'erogazione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'[art. 45 del D. Lgs 36/2023](#), prevedere per le attività di progettazione di servizi e forniture una quota incentivante in favore del personale interessato alla progettazione, attesa la tassatività dell'elenco delle attività incentivabili di cui all'allegato I.10 al [D. Lgs 36/2023](#), in cui non compaiono le voci, relativamente alle attività per la predisposizione e redazione del "Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP)" e la "Redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE)", concepito come uno strumento per valutare la prestazione energetica dell'immobile,

consentendo un confronto tra edifici e favorendo la consapevolezza nella compravendita e locazione.

L'APE è uno Strumento: a) necessario per aggiornare le attestazioni a seguito di interventi che modificano la prestazione energetica dell'edificio (come ristrutturazioni importanti); b) obbligatorio per gli edifici di nuova costruzione e costituisce un documento indispensabile per l'agibilità.

Inoltre, La mancata produzione dell'APE in caso di vendita o affitto comporta sanzioni amministrative.

Nel caso ispecie, il MIT con pareri:

1. n. 3934/2025, ha confermato che la redazione del **Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP)** è un'attività incentivabile come funzione tecnica ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. N. 36/2023. Il DIP, obbligatorio anche per la progettazione interna, è ritenuto una prestazione del RUP che orienta le scelte tecniche.

Punti chiave del parere:

- **Incentivabilità:** La redazione del DIP rientra tra le attività tecniche del RUP che danno diritto all'incentivo.
 - **Ruolo del RUP:** Il parere evidenzia il ruolo centrale del RUP nel definire obiettivi, alternative progettuali e requisiti prestazionali fin dall'inizio.
 - **Rilevanza:** Il DIP è fondamentale nel nuovo Codice appalti (D. Lgs. 36/2023) per orientare le scelte tecniche, in quanto, costituisce una fase cruciale del processo di pianificazione e progettazione dell'opera pubblica.
2. n. 2678 del 21/06/2024, ha confermato che l'incentivazione delle attività di progettazione per servizi e forniture è applicabile per analogia. Nonostante l'allegato I.10 al D. Lgs. 36/2023 elenchi le attività in modo ritenuto tassativo, la volontà del legislatore di valorizzare la progettazione consente l'estensione dell'incentivo, anche se non espressamente prevista.

L'estensione degli incentivi tecnici (Art. 45, D. Lgs. 36/2023) ad attività non esplicitamente citate nell'Allegato I.10, come la redazione dell'APE, è dibattuta. Sebbene l'elenco sia considerato **tassativo**, il parere del MIT n. 2678/2024 ammette l'applicazione per **analogia** per attività di progettazione di servizi e forniture, sostenendo l'intento del legislatore di incentivare la progettazione interna.

Punti chiave per analogia:

- **Tassatività dell'Allegato I.10:** L'elenco del D.Lgs. 36/2023 è generalmente considerato di natura limitativa, non estensibile arbitrariamente per non violare il principio di onnicomprensività.
- **Condizione Necessaria:** Affinché l'incentivo sia erogabile, tale attività deve essere prevista nel regolamento interno dell'amministrazione e nel quadro economico della specifica procedura di affidamento. Pertanto, è possibile procedere all'incentivazione se la stazione appaltante motiva adeguatamente tale attività come parte integrante della progettazione o delle funzioni tecniche previste per l'intervento, in analogia alle prestazioni professionali previste nell'Allegato.

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (correttivo appalti).

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "**Codice**".

CAPO I Principi Generali

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la determinazione, la ripartizione e l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Ente, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 ss.mm.ii. per le procedure di gara, finalizzate all'appalto di lavori, servizi e forniture- limitatamente alle funzioni di seguito dettagliate- indette a partire dal 01/07/2023.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Art. 2 Procedure di affidamento- Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 3, comma 1, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art.45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione (*qualora non nominato è di fatto il responsabile del servizio di riferimento*).
2. La misura complessiva delle risorse destinate alle funzioni tecniche è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture e oneri per la sicurezza, posto a base della singola procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II, III e IV.
3. L'importo di cui al secondo comma, in particolare, è destinato:
 - a) per una quota dell'80% ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 3, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 4;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art.45 del Codice ed al presente Regolamento.
5. Con riferimento alle forme di partenariato previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, i relativi incentivi, previamente determinati, sono indicati nella documentazione della procedura di affidamento e posti a carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 3 Destinatari

1. La *quota dell'80%* di cui al precedente art. 2, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'Ente, che svolgono le attività tecniche (di cui all'allegato I.10 al Codice) di seguito elencate:

LAVORI:

- Programmazione della spesa per investimenti;
- Responsabile unico del progetto;
- Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
- Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) (**obbligatorio per lavori sopra la soglia comunitaria**), e del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP);
- Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE);
- Redazione del progetto esecutivo;
- Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- Verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- Predisposizione dei documenti di gara;
- Direzione dei lavori;
- Ufficio di direzione dei lavori (**direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere**);
- Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- Collaudo tecnico-amministrativo;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Collaudo statico (ove necessario);
- Coordinamento dei flussi informativi.

SERVIZI e FORNITURE:

- Programmazione della spesa per investimenti;
- Responsabile unico del progetto;
- Redazione del progetto;
- Predisposizione documenti di gara;
- Direzione dell'esecuzione;
- Collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- Certificato regolare esecuzione.
- Verifica di conformità;

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i dipendenti che svolgono le attività elencate al comma precedente.

Per collaboratori si intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa. Ai sensi dell'articolo 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi di cui alla presente disciplina, salvo diverse previsioni di legge.

Qualora trattasi di progetti relativi al PNRR, l'incentivo così come disposto dall'art. 8, comma 5, del D.L. n. 13 del 24/02/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n. 41 del 21/04/2023, per gli anni dal 2023 al 2026, spetta anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 4 Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento o disposizione di servizio del soggetto competente (*responsabile di settore*), la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito a una o più procedure di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, laddove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal soggetto competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il soggetto che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 5 Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Il dipendente è tenuto a comunicare all'amministrazione i compensi eventualmente percepiti da altre amministrazioni al fine della verifica di detto limite.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 6 Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore a euro 150.000,00;
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 500.000,00;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai termini dell'art. 56.
 - e) i lavori in amministrazione diretta;
 - f) i lavori e gli acquisti di beni e servizi- indipendentemente dal loro valore- in caso di affidamenti in house (parere ANAC n. 36/2024).
9. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Art. 7 Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 2, c.3, lett. b è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 5, comma 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente di cui all'art. 16;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a soggetti esterni all'Ente;
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale;
 - l'acquisto di dotazioni hardware e software per lo svolgimento delle funzioni tecniche.

CAPO II Incentivo per lavori

Art. 8 Graduatoria della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45, comma 2 del Codice della misura incentivante, è graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare.
2. La percentuale della somma da stanziare è per scaglioni inversamente proporzionali all'entità (determinata dall'importo posto a base di appalto) di ciascuna opera e/o lavoro, in relazione ai seguenti importi:

ATTIVITA' TECNICA		
Importo a Base di Gara		
(> 150.000 Euro)		
Da Euro	A Euro	% Aliquota
-	1.000.000,00	2,00%
1.000.000,01	2.000.000,00	1,80%
2.000.000,01	3.000.000,00	1,60%
3.000.000,01	soglia europea	1,20%
soglia europea	10.000.000,00	0,80%
Oltre 10.000.000,00		0,60%

Art. 9 Disciplina degli Accordi Quadro e degli appalti suddivisi in lotti 1.

1. Nel caso di indizione di un bando di gara per la conclusione di un Accordo quadro di cui all'art. 59 del Codice, le percentuali di cui alla tabella dell'art. 8 sono applicate:
 - a) all'importo a base di gara per le attività riconducibili alle fasi di programmazione della spesa, progettazione e predisposizione dei documenti di gara;
 - b) all'importo del contratto dei singoli contratti attuativi per le attività riconducibili alle fasi di esecuzione e collaudo.
2. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto.

Art.10 Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la

percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

- Le varianti in corso d'opera che si siano rese necessarie a causa di errori o omissioni di progettazione e che hanno comportato un aumento del costo iniziale dell'appalto, non possono essere oggetto di incentivazione.
- La variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio per applicazione delle clausole di revisione prezzi non producono effetti ai fini della determinazione dell'incentivo

Art.11 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

- I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.
- La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

Attività Tecnica	% attribuita
Responsabile Unico del Progetto (RUP)	22%
Programmazione della spesa per investimenti	3%
Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP); Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP)	3%
Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE)	5%
Redazione del progetto esecutivo	10%
Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione	3%
Collaboratori all'attività del RUP	15%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	3%
Predisposizione dei documenti di gara	3%
Direzione Lavori	10%
Ufficio di D.L.: direttore operativo, ispettore di cantiere	2%
Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione	7%
Collaudo Tecnico Amministrativo	4%
Redazione Attestazione Energetica (APE)	2%
Certificato Regolare Esecuzione	3%
Collaudo Statico	5%
TOTALE	100%

- Nel caso in cui nell'ambito della procedura, talune attività siano affidate all'esterno a professionisti e/o altri soggetti, la quota corrispondente non può essere redistribuita tra i dipendenti che collaborano alle altre attività previste dal Regolamento, ma confluisce nell'accantonamento di cui all'art. 7.
- La quota destinata a RUP, e collaboratori del RUP, è sempre riconosciuta.

CAPO III Incentivo per Servizi e Forniture

Art. 12 Graduazione della misura incentivante

- La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizio e Forniture		
Importo a Base di Gara		
(> 500.000 Euro)		
Da Euro	A Euro	% Aliquota
-	1.000.000,00	2,00%
1.000.000,01	2.000.000,00	1,80%

Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione, qualora non nominato di fatto è il responsabile del settore.

Art. 13 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative ad acquisti di servizi e forniture, sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività Tecnica-Amministrativa	% attribuita
Responsabile Unico del Progetto (RUP)	30%
Programmazione della spesa per investimenti	5%
Redazione del progetto /Relazione descrittiva	20%
Collaboratori all'attività del RUP	20%
Predisposizione dei documenti di gara	5%
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	10%
Certificato Regolare Esecuzione	10%
TOTALE	100%

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO IV Incentivi per contratti diversi dall'appalto pubblico**Art. 14 Contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi e contratti di "partenariato pubblico privato (PPP)"**

1. La corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche è prevista anche per le procedure di aggiudicazione di concessione di lavori pubblici o di servizi (artt. 176 e successivi del d.lgs. 36/2023) e per le procedure di partenariato pubblico privato (art. 193 e successivi del d.lgs. 36/2023), di importo superiore a 150.000 euro.
2. Le somme che alimentano il fondo sono calcolate sull'importo a base di gara, e possono essere poste a carico del soggetto aggiudicatario e inserite nel quadro economico dell'opera o del servizio.
3. Per quanto concerne i presupposti per l'attribuzione dell'incentivo si fa riferimento a quanto stabilito per i lavori, servizi e forniture (Capo III).
4. Nei casi di contratti misti di lavori e servizi si applicano le disposizioni regolamentari previste per il tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto secondo quanto stabilito dal Codice (criterio di prevalenza economica).

CAPO V Incentivi per la Centrale Unica di Committenza**Art. 15 Incentivi per il personale della CUC per l'attività svolta a favore degli altri Enti**

1. In caso di attività svolta dalla centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore a quanto previsto dalla convenzione approvata e quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento, comunque nel rispetto dei limiti massimi di incentivabilità previsti dall'art. 45 del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023.
2. La CUC cura la gestione diretta delle procedure di affidamento, per la fase che prende avvio dalla scelta della procedura di gara e dei criteri di aggiudicazione fino all'individuazione dell'affidatario mediante proposta di aggiudicazione e successivi controlli sui requisiti generali, come meglio precisato nella convenzione di adesione alla CUC.

CAPO VI Norme comuni**Art. 16 Principi in materia di valutazione**

1. Ai fini dell'attribuzione degli incentivi il RUP predispose una scheda riepilogativa delle attività svolte con indicazione delle quote assegnate, secondo le tabelle di cui agli artt. 11, 13 e 15, e dell'importo dell'incentivo proposto per la liquidazione.
2. Ai fini dell'attribuzione il Dirigente verifica:
 - il rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - la completezza e la conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - la competenza e la professionalità dimostrate;
 - la propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

3. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
4. Il dirigente ai fini della liquidazione provvede alla verifica di quanto previsto agli art. 19 e 20, mediante check-list di controllo e schede di rendicontazione dei compensi, i cui modelli sono approvati con atto dirigenziale.

Art. 17 Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 18 Attività del personale dirigenziale

1. Nel caso in cui le attività oggetto di incentivazione siano realizzate da personale dirigenziale, alla liquidazione dei compensi provvede il Direttore dell'Area, ovvero il Direttore Generale.

Art. 19 Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota % come determinata nella tabella sotto riportata.
2. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella sotto riportata.
3. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella di seguito riportata.

Tipologia dell'Incremento	Misura dell'Incremento	Riduzione dell'Incentivo
Tempi di Esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	dal 21% al 40% del tempo Contrattuale	30%
	oltre il 40% del tempo Contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'Importo Contrattuale	20%
	Entro il 30% dell'Importo Contrattuale	40%
	oltre il 40% dell'Importo Contrattuale	60%

Art. 20 Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Dirigente della struttura competente che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dai dipendenti, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione e della Relazione tecnico descrittiva riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura predisposte dal RUP.
2. La liquidazione avviene per fasi:
 - a) entro 90 gg. dall'aggiudicazione;
 - b) entro 90 gg. dall'approvazione del certificato di collaudo, regolare esecuzione, verifica di conformità.
3. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura. Il pagamento dei compensi avviene entro 30 gg. dall'approvazione e liquidazione del provvedimento esecutivo.
4. Ai fini della liquidazione il soggetto responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
 - il tipo di attività assegnata;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

La scheda di cui al comma precedente è controfirmata dal dipendente interessato.

CAPO VII Norme e disposizioni finali

Art. 21 Controlli

1. Gli atti di liquidazione dell'incentivo sono soggetti ai controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile, secondo le disposizioni del relativo regolamento e di quanto previsto dalle misure di prevenzione del rischio corruzione.

Art. 22 Entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti nell'Ente.
2. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e mobile, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, anche se in modo non puntuale, o comunque l'emanazione di nuove, in sostituzione di quelle richiamate, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico delle presenti disposizioni fatta salva comunque la necessità di esercizio dell'autonomia regolamentare dell'Ente.